

FIRMA

Digitale  
19/9/2016

## CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DELL'ART. 186 BIS E ART. 224 DEL D.LGS. N. 285/1992,  
ART. 54 COMMA 6 DEL D.LGS. N. 274/2000 E ART. 2 D.M. 26/03/2001

### TRA

Il Tribunale di Lanciano, c.f./p.iva 81002500692, di seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente, Dott.ssa Maria Gilda Brindesi, domiciliata per la carica in Lanciano(CH) - Via Fiume, 5, presso la sede del Tribunale di Lanciano;

### E

Il Comune di Lanciano, c.f./p.iva 00091240697, di seguito indicato come Comune, nella persona del Sindaco pro tempore, Dott. Mario Pupillo, domiciliato per la carica in Lanciano(CH) - Piazza Plebiscito, 59, presso la sede del Comune di Lanciano;

### PREMESSO:

- a norma dell'art. 54, comma 6, del D.Lgs. 28/08/2000 n. 274, degli art. 186, comma 9 bis ed art. 224 bis, del D.Lgs. 30/04/1994 n. 285, Legge 11/06/2004 n. 145, art. 73, comma 5 bis, del D.P.R. 309/1990 come modificato dal D.L. del 30/12/2005 n. 272, il Giudice di Pace ed il Tribunale, per quanto di loro competenza, possono applicare, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retributiva in favore della collettività da svolgere presso: lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di Assistenza Sociale e di Volontariato;
- che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26/03/2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.Lgs. 28/08/2000 n. 274, stabilisce che l'attività non retributiva in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato D.M. 26/03/2001, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Comune di Lanciano presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell'art. 54, del D.Lgs. 28/08/2000 n. 274;
- il Ministro della Giustizia, con provvedimento del 16 Luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6 del D.Lgs. n. 274/2000;

**tutto quanto premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:**

## **ART. 1**

Il Comune consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi della Legge n. 120/2010, citata in premessa, nel numero massimo di n. 5 (cinque), prestino presso di sé la loro attività, non retribuita, in favore della collettività;

L'Ente specifica che, presso le sue strutture, l'attività non retribuita in favore della collettività ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- a) attività lavorativa nella manutenzione e decoro del demanio e patrimonio pubblico del Comune, ivi compresi aiuole, giardini, parchi, ecc.;
- b) attività lavorativa nel servizio di manutenzione degli immobili ed impianti sportivi;
- c) attività lavorativa nel servizio viabilità (sgombero neve, spargimento sale, segnaletica orizzontale e verticale);

## **ART. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna nel quale il Giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 28/08/2000, n. 274, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità;

## **ART. 3**

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

- Dirigente del Settore Lavori Pubblici - Ing. Stefano Rastelli, per le attività:
  - a) manutenzione e decoro del demanio e patrimonio pubblico del Comune, ivi compresi aiuole, giardini, parchi;
  - b) manutenzione degli immobili ed impianti sportivi;
  - c) sgombero neve e spargimento sale;
- Dirigente del Settore "Programmazione Urbanistica - Arch. Vincenzo Di Fabio, per le attività:
  - d) segnaletica orizzontale e verticale;

L'Ente si impegna a comunicare, tempestivamente, al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati;

## **ART. 4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione;

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona;

**ART. 5**

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta;

**ART. 6**

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato;

**ART. 7**

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salva le eventuali responsabilità a termini di legge delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente;

**ART. 8**

Il personale ammesso ai lavori di pubblica utilità dovrà attenersi a quanto stabilito nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16/04/2013, n. 62, e nel Codice di Condotta dei dipendenti del Comune di Lanciano, approvato con Delibera di Giunta Comunale del 04/02/2014 n. 23, dei quali ne verrà consegnata copia all'atto dell'ammissione;

**ART. 9**

La presente convenzione avrà durata di un (1) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e sarà rinnovata tacitamente, di anno in anno, fino alla durata massima di cinque (5) anni, in mancanza di disdetta di una delle parti, comunicata almeno tre (3) mesi prima di ciascuna scadenza;

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati, di cui all'art. 7, del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generali degli Affari Penali.

Lanciano, 13 maggio 2016.

**per il Comune di Lanciano**  
Il Sindaco pro tempore  
**Dott. Mario Pupillo**  
(firmato digitalmente)

**per il Ministero della Giustizia**  
Il Presidente del Tribunale di Lanciano  
**Dott.ssa Maria Gilda Brindesi**  
(firmato digitalmente)